



COMUNE DI IMPRUNETA
PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO del CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 136 DEL 30/10/2000

INDICE

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 ISTITUZIONE DEL CORPO
- ART. 2 FINALITA' DEL CORPO
- ART. 3 DIPENDENZA GERARCHICA ED OPERATIVA
- ART. 4 QUALIFICHE DEL PERSONALE DEL CORPO

CAPO II

ORDINAMENTO DEL CORPO DI P.M.

- ART. 5 ORGANICO DEL CORPO
- ART. 6 FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE
- ART. 7 ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE
- ART. 8 ATTRIBUZIONE DEGLI ISPETTORI
- ART. 9 ATTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI DI VIGILANZA

CAPO III

NORME DI COMPORTAMENTO

- ART. 10 NORME GENERALI DI CONDOTTA
- ART. 11 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
- ART. 12 DOVERI E DIVIETI DEL PERSONALE
- ART. 13 RAPPORTI ESTERNI
- ART. 14 USO DELL'UNIFORME
- ART. 15 CURA DELLA PERSONA
- ART. 16 USO, CUSTODIA E CONSERVAZIONE DI ARMI,
ATTREZZATURE E DOCUMENTI
- ART. 17 SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA

CAPO IV

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- ART. 18 ISTRUZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE,
PREDISPOSIZIONE ED ESECUZIONE
DEI SERVIZI
- ART. 19 PRESENTAZIONE IN SERVIZIOO
- ART. 20 ORARI E TURNI DI SERVIZIO
- ART. 21 SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO
- ART. 22 OBBLIGHI DEL PERSONALE AL TERMINE DEL SERVIZIO
- ART. 23 OBBLIGO DI RESIDENZA REPERIBILITA' E PERMANENZA
- ART. 24 SERVIZIO STRAORDINARIO - OBBLIGHI
- ART. 25 RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITA'
- ART. 26 CONGEDO ORDINARIO
- ART. 27 SERVIZIO MOTOCICLISTICO
- ART. 28 MISSIONI ESTERNE
- ART. 29 ASSEGNAZIONE E MOBILITA' DEL PERSONALE
- ART. 30 ATTRIBUZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO
- ART. 31 SERVIZI RICHIESTI DA PRIVATI
- ART. 32 DISTACCHI E COMANDI
- ART. 33 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE IN FORMA ASSOCIATA
- ART. 34 IMPIEGO DI MILITARI DI LEVA ASSEGNATI AI SENSI DELL'
- ART. 46 DELLA LEGGE 449/97
- ART. 35 MALATTIE DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO

CAPO V

NORME DI ACCESSO - INABILITA' FISICA - MALATTIA

- ART. 36 TITOLO DI STUDIO MODALITA' DI ASSUNZIONE
- ART. 37 REQUISITI GENERALI
- ART. 38 REQUISITI PSICO - FISICI ED ATTITUDINALI
- ART. 39 CAUSE DI NON IDONEITA'
- ART. 40 PATROCINIO D'UFFICIO
- ART. 41 TEMPORANEA INABILITA' FISICA
- ART. 42 ACCERTAMENTI MEDICI IN MATERIA DI SICUREZZA

CAPO VI

UNIFORMI E DOTAZIONI

- ART. 43 TESSERA DI RICONOSCIMENTO
- ART. 44 PLACCA DI SERVIZIO
- ART. 45 GRADI E DISTINTIVI
- ART. 46 UNIFORME DI SERVIZIO
- ART. 47 USO E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E VEICOLI IN DOTAZIONE
- ART. 48 ARMI IN DOTAZIONE
- ART. 49 SERVIZI CON ARMA IN VIA CONTINUATIVA
- ART. 50 ADDESTRAMENTO AL TIRO
- ART. 51 CUSTODIA DELL'ARMA
- ART. 52 MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA E LORO CUSTODIA

CAPO VII

ISTRUZIONE PROFESSIONALE ED ADDESTRAMENTO

- ART. 53 ISTRUZIONE PROFESSIONALE
- ART. 54 ADDESTRAMENTO FISICO

CAPO VIII

ENCOMI ELOGI E PUNIZIONI

- ART. 55 ENCOMI ED ELOGI
- ART. 56 SANZIONI DISCIPLINARI
- ART. 57 DISPENSA DAL SERVIZIO

CAPO IX

BANDIERA – FESTA DEL CORPO E NORME FINALI

- ART. 58 BANDIERA
- ART. 59 ANNIVERSARIO DELL'ISTITUZIONE DEL CORPO
- ART. 60 NORME INTEGRATIVE
- ART. 61 COMUNICAZIONI
- ART. 62 ENTRATA INVIGORE

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE DEL CORPO

- 1- Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Municipale in attuazione degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65.
- 2- E' istituito il Corpo di Polizia Municipale di Impruneta

ART. 2 FINALITA' DEL CORPO

1. Il Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito del territorio del Comune, svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di polizia urbana e rurale, di polizia amministrativa e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle leggi o dai regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Municipale.
2. Il Corpo, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, provvede in particolare a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia amministrativa, l'edilizia e l'urbanistica, il commercio, la tutela ambientale, i pubblici esercizi e l'igiene;
 - b) espletare compiti demandati dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 alla Polizia Municipale
 - c) eseguire i servizi di Polizia Stradale demandati dall'articolo 11 del D.P.R. 30.4.1992 n.° 285 e da altre leggi ai Corpi di Polizia Municipale consistenti principalmente in:
 - prevenzione ed accertamento di illeciti contravvenzionali in materia di circolazione stradale;
 - rilevazione tecnica degli incidenti stradali;
 - predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
 - scorte per la sicurezza della circolazione;
 - assistenza alle operazioni di soccorso;
 - tutela e controllo dell'uso della strada;
 - interventi che comportano modifiche temporanee reversibili alla circolazione stradale dettate da motivi di urgenza e/o situazioni imprevedibili;

- proposta di installazione di segnaletica stradale, sua modifica e/o integrazione nonché segnalazione degli opportuni interventi per la sua efficienza e per la relativa manutenzione;
- concorrere nell'opera di soccorso in caso di pubblici e privati infortuni, operazioni di protezione civile demandate;
- concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico;
- eseguire i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione di dati e notizie connessi alle proprie funzioni istituzionali o in ogni modo richiesti dalle autorità ed ufficiali legittimati a richiederli;
- provvedere alla notifica di atti e provvedimenti di specifica competenza;
- provvedere all'accompagnamento ed alla scorta armata di valori, di documenti e di persone secondo le necessità e gli ordini dell'Autorità Municipale;
- eseguire i servizi e le scorte d'onore al Gonfalone nelle circostanze ordinate dall'Amministrazione Comunale;
- collaborare con le forze di polizia dello Stato quando, per specifiche operazioni, ne sia fatta motivata richiesta dalle competenti Autorità e previa disposizione del Sindaco, con le modalità previste dalle vigenti leggi;
- segnalare le cause di pericolo per l'incolumità pubblica.

ART. 3 DIPENDENZA GERARCHICA ED OPERATIVA

- 1- Il Sindaco o l'Assessore delegato, impartisce le direttive di indirizzo, sovrintende all'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dalle leggi e dai regolamenti.
- 2- Restano escluse dalla delega le attribuzioni direttamente connesse all'Autorità di Sindaco, relative alle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza prevista dalla legge.
- 3- nell'ambito delle funzioni di agente o di Ufficiale di P.G. il Personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o Pubblica sicurezza nel rispetto delle relative competenze.
- 4- Il Corpo di Polizia Municipale è coordinato, dagli atti generali di organizzazione del Comune, con altre strutture organizzative dell'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'articolazione delle funzioni di direzione dagli stessi atti disposta. Gli atti di organizzazione ed il Regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dispongono circa l'articolazione delle competenze gestionali, circa l'articolazione delle competenze gestionali, nonché circa il conferimento e la revoca degli incarichi per l'esercizio delle funzioni di direzione del Corpo .

ART. 4 QUALIFICHE DEL PERSONALE DEL CORPO

Il Corpo è organo di Polizia Municipale ed i suoi componenti rivestono le seguenti qualifiche:

- a) Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale ai sensi dell'articolo 3 della Legge 07.03.1986 n° 65;
- b) Agenti di Pubblica Sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 07.03.1986, n° 65;
- c) Agenti di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del Codice di Procedura Penale;
- d) Agenti di Polizia Stradale ai sensi del combinato dispositivo degli articoli 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada D.L. 30.04.1992, n° 285
- e) Pubblici Ufficiali, ai sensi dell'articolo 357 del Codice Penale;
- f) Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi del combinato disposto dall'art. 57 Codice di Procedura Penale e dall'articolo 5 1° comma lettera A della legge 07.03.1986, n° 65, qualifica questa riferita agli addetti al coordinamento e al controllo.

CAPO II

ORDINAMENTO DEL CORPO DI P.M.

ART. 5 ORGANICO DEL CORPO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 e dell'art. 11 (comma 2) della Legge regionale 9 marzo 1989 n. 17, il contingente numerico degli appartenenti al Corpo di P.M. è stabilito dalla Giunta Comunale secondo le disponibilità di bilancio con riferimento al parametro base di un addetto ogni 700 abitanti o frazione superiore a 350, comprensivo della figura del Comandante del Corpo.
2. Quanto sopra fatto salvo il diverso disposto della deliberazione del Consiglio Regionale toscano, da emanarsi ai sensi delle disposizioni della legge regionale sopraddetta.
3. L'organico del Corpo di P.M. è indicato nella pianta organica dell'Ente.

ART. 6 FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale dirige lo svolgimento delle attività di competenza del Corpo, emana gli ordini, cura l'istruttoria, la predisposizione e la formazione d'atti e provvedimenti, controllandone la legittimità e la trasmissione alle competenti autorità.
2. In Particolare:
 - Cura la formazione l'addestramento e l'aggiornamento tecnico - professionale dei componenti il Corpo.
 - Dispone dell'impiego tecnico - operativo del personale dipendente assegnandolo alle unità, ai reparti ed ai servizi vari.
 - Dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite.
 - Provvede ai servizi necessari a mezzo ordini di servizio.
 - Coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dalla Pubblica Amministrazione.
 - Nomina il Vice comandante ed i Referenti.
 - Propone encomi al personale ritenuto meritevole.
 - Cura il mantenimento dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con le altre autorità in genere nello spirito di fattiva collaborazione.
 - Organizza, dirige e coordina i servizi di maggiore importanza e delicatezza.
 - Riferisce costantemente al Sindaco ed all'Assessore da lui delegato sull'andamento del servizio ed acquisisce le direttive in merito.
3. Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Municipale provvede altresì:
 - Ad attività di studio, ricerca ed elaborazione dei programmi, piani e progetti.
 - Al controllo e verifica dei risultati conseguenti all'attività svolta.
 - Ad attività di direzione e coordinamento del personale dipendente.

ART. 7 ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE

1. In collaborazione con il Comandante, svolge attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione, coordinamento delle attività di servizio e di programma stabiliti per i diversi tipi di specializzazione, di intervento e vigilanza.
2. Coordina il lavoro di figure professionali appartenenti a qualifiche inferiori; sostituisce il Comandante in caso di assenza o impedimento.
3. Adotta i provvedimenti che ritenga utili per il buon funzionamento dei servizi, sottoponendo all'esame superiore le proposte che comportino provvedimenti di una certa importanza o di carattere continuativo.
4. Riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
5. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dalla persona con maggior anzianità di servizio rispettando l'ordine gerarchico.

ART. 8 ATTRIBUZIONI DEGLI ISPETTORI

1. Collaborano con il Comandante, svolgono attività di studio, elaborazione e progettazione, coordinando le attività di servizio.
2. Coordinano il lavoro di figure professionali appartenenti a qualifiche inferiori.
3. Adottano provvedimenti che ritengono utili per il buon andamento dei servizi, sottoponendo all'esame superiore le proposte che comportino provvedimenti di una certa importanza.
4. Curano l'organizzazione ed il coordinamento degli appartenenti alle qualifiche inferiori accertando la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni affinché l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite.
5. Istruiscono pratiche connesse all'attività di Polizia Locale che implica conoscenza ed applicazione delle leggi, regolamenti.
6. Rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria .
7. Verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e l'uniforme sia indossata correttamente.
8. Controllano, con ispezioni, la buona conservazione delle dotazioni.
9. Espletano ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui rispondono direttamente, compresi quelli di cui al successivo art.9.

ART. 9 ATTRIBUZIONI DEGLI OPERATORI DI VIGILANZA

1. Gli operatori di Polizia Municipale devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni, e delle direttive ricevute; collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio sia efficiente e funzionale.
2. Esercitano funzioni di accertamento, di contestazione nelle materie ed attività di competenza della polizia municipale, elencate all'articolo 1 dal presente regolamento.
3. Per l'espletamento dell'attività di servizio si avvalgono dei veicoli e strumenti tecnici in dotazione al Corpo.
4. Quali agenti di polizia giudiziaria prendono anche di propria iniziativa notizia dei reati ed operano in tale funzione secondo le prescrizioni di legge.
5. nell'istruzione di pratiche connesse all'attività di polizia locale che implica conoscenza ed applicazioni delle leggi, regolamenti e nella redazione di relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi di parte, predisposizione d'atti che comportano un'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico giuridico ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima.

CAPO III

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 10 NORME GENERALI DI CONDOTTA

1. Il Personale della Polizia Municipale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massimo correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, fiducia e rispetto da parte della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un miglior esercizio dei compiti istituzionali e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro ed all'immagine dell'Amministrazione e del Corpo.
2. Il personale deve mantenere un comportamento coerente con la dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.

ART. 11 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

1. Durante i servizi il personale deve prestare la propria opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità alle norme vigenti e alle disposizioni e direttive impartite, l'interesse dell'Amministrazione.
2. Ogni appartenente al Corpo deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo od indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o cui si rivolge.
3. L'appartenente al Corpo deve dare concretezza di sé quando richiesto anche esibendo, all'occorrenza la propria tessera di servizio; quando opera in abito civile deve prima qualificarsi ed esibire la predetta tessera.
4. Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, il personale deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione in modo da assicurare il più efficiente rendimento in servizio.

ART. 12 DOVERI E DIVIETI DEL PERSONALE

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale devono:

Presentarsi in servizio all'ora e nei luoghi fissati ed in perfetto ordine nella persona e nell'uniforme.

Mantenere il segreto circa affari trattati o venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio.

Prendere conoscenza delle eventuali disposizioni in caso di ripresa del servizio dopo qualsiasi assenza.

Prestare la propria opera in caso di pubblico o privato infortunio.

Fornire ogni informazione, consiglio o avvertimenti per evitare infrazioni a leggi o regolamenti.

Non presentarsi, nemmeno gratuitamente, alla redazione di ricorsi o esposti inerenti il servizio.

Agire con calma e fermezza, ricorrendo alla forza solo se indispensabile per l'osservanza delle leggi, per l'ordine pubblico e per difendersi.

Essere cortese verso le richieste di notizie ed indicazioni, premunendosi di soddisfarle.

2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale non devono:

- Fare qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione o abbandonarsi ad atti non compatibili con il decoro dell'uniforme.
- Fumare o masticare gomme durante i servizi d'onore, le segnalazioni manuali, le cerimonie.
- Allontanarsi per ragioni che non sono di servizio dalla zona assegnata o dall'itinerario assegnato o abbandonare comunque il servizio fissato.
- Occuparsi dei propri affari od interessi durante il servizio d'istituto.
- Avere comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione o del Corpo.

ART. 13 RAPPORTI ESTERNI

1. Nei rapporti con il cittadino, ogni componente il Corpo deve fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa e dai relativi regolamenti attuativi.
2. Il personale dovrà astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a demerito dell'immagine dell'Amministrazione e del Corpo d'appartenenza. In particolare deve sempre informare i superiori dei propri rapporti con organi di stampa.
3. I contatti con i mezzi di informazione devono essere curati esclusivamente dal Comandante o da un suo delegato .

ART. 14 USO DELL'UNIFORME

1. Il Personale della Polizia Municipale durante il servizio è tenuto ad indossare l'uniforme prevista dall'apposita legge regionale ed ad essere armato di pistola d'ordinanza qualora rivestano la qualifica di pubblica sicurezza e le condizioni organizzative del servizio lo prevedano.
2. Il personale può essere dispensato con provvedimento del Comandante del corpo, quando ne ricorrono particolari motivi ed opportunità ; in questi casi, il personale autorizzato, qualora debba far conoscere la propria identità deve esibire la tessera di riconoscimento su richiesta.
3. Nei servizi autorizzati con abito civile, il personale può indossare la pistola d'ordinanza.

ART. 15 CURA DELLA PERSONA

1. Il personale della Polizia Municipale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta e del Corpo di appartenenza.
2. Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco eventualmente usati dal personale femminile siano compatibili al decoro della divisa ed alla dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.
3. E' vietato variare la foggia dell'uniforme, nonché l'uso di orecchini e collane ed altri elementi ornamentali tali da alterare l'aspetto formale dell'uniforme.

ART. 16 USO, CUSTODIA E CONSERVAZIONE DI ARMI, ATTREZZATURE E DOCUMENTI

1. Il personale della Polizia Municipale è tenuto ad osservare la massima diligenza nella custodia e conservazione delle armi, mezzi, attrezzature e documenti affidatigli per ragioni di servizio.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti dovranno essere immediatamente segnalati per iscritto al Comando, specificando le circostanze del fatto.

ART. 17 SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA

1. Il personale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.
2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non devono ritenersi segrete, concernenti l'attività d'ufficio, servizio d'istituto, spetta al Comandante o a persona dallo stesso incaricata.

CAPO IV

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART.18 ISTRUZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE, PREDISPOSIZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Ogni volta sia necessario il Comandante emana istruzioni sulla programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi, mediante circolari e disposizioni operative, anche indicando riunioni sia con i coordinatori che con tutto il personale del Corpo.

ART. 19 PRESENTAZIONE IN SERVIZIO

1. Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, presso l'unità cui è assegnato o sul posto fissato dalle disposizioni di servizio in perfetto ordine nella persona e nel vestiario e nell'equipaggiamento ed armamento prescritti.
2. E' suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio e le relative modalità

ART. 20 ORARI E TURNI DI SERVIZIO

1. Per gli appartenenti al Corpo di P.M., l'orario normale di servizio è quello previsto dalle norme contrattuali.
2. Il Comandante, ed in sua assenza chi lo sostituisce, per la natura delle funzioni svolte, non osserva un orario prefissato.
3. Rientrano nell'orario di servizio le ore utilizzate per l'istruzione professionale.
4. Per ordini legalmente dati da autorità ovvero nei casi dovuti a calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina quali: frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose d'entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni o manifestazioni imprevedibili, il Comandante può ordinare al personale di prestare la sua opera articolazioni orarie diverse da quelle normalmente svolte, anche eccedendo il limite delle sei ore giornaliere o con turni di servizio diversi da quelli regolari.
5. In questi casi la prestazione eccedente le ore normali è compensata come lavoro straordinario.

ART. 21 SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO

1. Nei servizi a carattere continuativo, a turni con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno, può allontanarsi solo quando sia assicurata la continuità del servizio della presenza del personale che deve sostituirlo .

ART. 22 OBBLIGHI DEL PERSONALE AL TERMINE DEL SERVIZIO

1. Anche al di fuori dei casi in cui la legge prevede l'obbligo del rapporto, gli appartenenti al Corpo devono informare i superiori di tutte le novità e fatti rilevanti inerenti il servizio, fatti salvi gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.
2. Tutti i rapporti e richieste devono essere indirizzati al Comandante del Corpo; ogni atto di rilevanza esterna deve essere preventivamente indirizzato al Comandante.

ART. 23 OBBLIGO DI RESIDENZA REPERIBILITÀ E PERMANENZA

1. Tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di comunicare la loro residenza anagrafica, il domicilio e recapito telefonico, nonché ogni eventuale variazione.
2. I componenti del Corpo non appena vengono a conoscenza di fatti o avvenimenti gravi, a seguito dei quali la loro opera possa rendersi necessaria o utile, devono sollecitamente presentarsi al Comando per ricevere ordini.
3. Qualora ne ricorra la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa di verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, può essere fatto obbligo dal Comandante del Corpo o dal superiore più alto in grado presente, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.

ART. 24 SERVIZIO STRAORDINARIO - OBBLIGHI

1. I componenti del Corpo, qualora lo richiedano esigenze di carattere eccezionale o comunque non fronteggiabili attraverso le normali forme di articolazione dell'orario di lavoro, sono tenuti a prestare lavoro straordinario.
2. Nel caso che i servizi si protraggano in misura tale da non consentire la ripresa del servizio senza che vi sia un intervallo di almeno sei ore, il dipendente ha facoltà, previa intesa con il Comandante, di effettuare la prestazione.

ART. 25 RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITÀ

1. Al personale della Polizia Municipale spetta un giorno di riposo settimanale, di norma coincidente con la Domenica.
2. Il personale di turno nei giorni di Domenica, usufruirà del giorno di riposo in un giorno feriale, secondo turni prefissati dal Comandante, temperando per quanto possibile le esigenze del servizio con quelle del personale.
3. Qualora per motivi di servizio, il riposo settimanale non possa essere usufruito nel giorno fissato, questo sarà recuperato di norma entro il mese successivo.

ART. 26 CONGEDO ORDINARIO

1. Il Comandante, tenuto conto delle prevedibili esigenze di servizio e delle singole preventive programmazioni effettuate da tutto il personale, determina annualmente i turni di ferie.
2. Di norma, il numero del personale assente per ferie non deve superare un terzo della forza effettiva.
3. L'Amministrazione ed il Comandante del Corpo possono per motivate esigenze, sospendere la concessione delle ferie.
4. Il congedo ordinario è concesso dal Comandante del Corpo; al Comandante del Corpo il congedo ordinario è concesso dal Sindaco o dal Dirigente al quale il Corpo di Polizia Municipale fa riferimento .
5. Il personale della Polizia Municipale è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente al Comando il proprio recapito durante il congedo.
6. Il periodo di ferie non usufruito durante l'anno può eccezionalmente essere procrastinato limitatamente a giorni 10. Per altri particolari casi il Comandante, in base a richiesta scritta, deciderà di volta in volta.
7. Per tutti gli altri casi di assenza dal servizio sono applicabili le norme contenute nel regolamento organico generale per il personale del Comune.

ART. 27 SERVIZIO MOTOCICLISTICO

1. Nell'ambito dell'attività demandata al Corpo di Polizia Municipale è istituito il servizio di vigilanza con l'ausilio di motomezzi opportunamente attrezzati equipaggiati.
2. A tale servizio sono attribuiti prevalentemente compiti di vigilanza nell'ambito dei controlli sulla circolazione stradale, ferme restando tutte le altre esigenze

all'attività complessiva demandate istituzionalmente al Corpo di Polizia Municipale.

3. Saranno incaricati dello svolgimento di tali attività gli appartenenti al Corpo stesso, già adibiti al servizio di vigilanza esterna, anche a seguito di presentazione di domanda individuale, previo rilascio di certificazione sanitaria di idoneità a cura dei servizi di medicina del lavoro dell'azienda sanitaria locale, nonché del parere favorevole da parte del Comandante del Corpo, da rilasciarsi in considerazione delle esigenze del servizio e delle attitudini del soggetto interessato.
4. L'incarico sarà conferito con specifico provvedimento formale, copia del quale sarà conservata, ad ogni effetto, negli atti del fascicolo personale di ciascun dipendente interessato, a cura del competente ufficio personale.
5. A favore del personale adibito al servizio motociclistico sarà provveduto alla fornitura di idonei capi di abbigliamento in aggiunta o sostituzione alle dotazioni normalmente spettanti a tutti gli appartenenti del Corpo.

ART. 28 MISSIONI ESTERNE

1. Le Operazioni di polizia esterna al territorio Comunale sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale.
2. Il personale di Polizia Municipale può essere inviato in missione esterna al territorio comunale, per soccorso in caso di calamità o disastri, o per rinforzare i corpi o servizi di altri Comuni, in particolari occasioni stagionali o eccezionali.
3. In tali casi l'Amministrazione provvede a formulare d'intesa con i Comuni od Amministrazioni interessate sentito il Comandante dell'eventuale rimborso dei costi e delle spese.
4. Le missioni esterne di cui al comma precedente sono preventivamente comunicate al Prefetto.
5. Il personale della Polizia Municipale impiegato sul territorio di un ente diverso da quello di appartenenza, è collocato alle dipendenze di quest'ultimo fermo restando che l'impiego tecnico - operativo è affidato al Comandante del Corpo o al responsabile del servizio dell'Ente fruitore.
6. Il Sindaco del Comune beneficiario del servizio può nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 65 del 7.3.1986, richiedere che il contingente del personale sia dotato di armamento.
7. Le missioni esterne al territorio comunale del personale della Polizia Municipale per fini di collegamento e di rappresentanza sono autorizzate con ordine del Comandante del Corpo.

ART. 29 ASSEGNAZIONE E MOBILITA' DEL PERSONALE

1. L'assegnazione del personale ai vari servizi è effettuata dal Comandante del Corpo, tenuto conto di eventuali direttive dell'Amministrazione.
2. La mobilità del personale all'interno del Corpo di Polizia Municipale tiene conto, nel limite del possibile, oltreché delle specializzazioni conseguite da ognuno, delle attitudini naturali e dell'esigenza di periodico avvicendamento.

ART. 30 ATTRIBUZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Le attribuzioni proprie di ciascun appartenente al Corpo sono quelle risultanti, oltre che dal presente regolamento, dal grado e dalla qualifica, dalle istruzioni e dalle norme di servizio.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali del Corpo. In ogni caso la diversa destinazione deve essere disposta dal Sindaco. In questa ipotesi vengono a decadere i diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 marzo 1986 n. 65.

ART. 31 SERVIZI RICHIESTI DA PRIVATI

1. Compatibilmente con le esigenze dei servizi d'istituto, ricorrendo preferibilmente all'istituto dello straordinario, la Polizia Municipale può effettuare servizi a richiesta di privati per:
 - servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
 - regolazione del traffico;
 - servizi di sicurezza ed assistenza per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse.
2. L'Amministrazione Comunale con apposita delibera stabilirà le tariffe e le modalità di tali servizi.

ART. 32 DISTACCHI E COMANDI

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri enti.

2. I distacchi ed i comandi dovranno essere autorizzati dal Sindaco o suo delegato, sentito il Comandante del Corpo, per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di Polizia locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale e quello dell'Ente presso cui il personale è stato comandato.
3. L'Ente beneficiario del comando dovrà rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato, nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i compensi per l'eventuale lavoro straordinario.

ART.33 SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE IN FORMA ASSOCIATA

1. Il Corpo di Polizia Municipale potrà svolgere alcuni servizi in forma associata con altri Comuni, stabilendo a tal fine le opportune intese che potranno prevedere anche strutture organizzative comuni.

ART. 34 IMPIEGO DEI MILITARI DI LEVA ASSEGNATI AI SENSI DELL'ART.46, Legge 449/97 (in vigore fino a che sussiste l'obbligo del servizio di leva)

1. Presso il Corpo di Polizia Municipale Impruneta è istituito il servizio sostitutivo di leva che sarà svolto dal personale reclutato attraverso le modalità stabilite dall'articolo 456 della legge n. 449 del 27.12.1997 «Misure per la stabilizzazione della Finanza Pubblica».
2. Il contingente da assegnare a tale servizio è stabilito dalla Giunta Comunale.
3. I diritti e i doveri del personale che svolgerà il servizio di cui al comma precedente sono disciplinati dall'articolo 46 della legge 449 del 27.12.1997.
4. I volontari del servizio sostitutivo di leva presso il Corpo di Polizia Municipale di Impruneta sono posti alle dipendenze tecnico operative del relativo comando e di massima sono chiamati ad assolvere le seguenti funzioni e compiti:
 - Prevenzione ed accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada con particolare riferimento all'attività di vigilanza nel capoluogo comunale, come tali inseriti nel «nucleo operativo di Polizia turistica» operante in tal senso.
 - Protezione civile in situazioni di emergenza e pubblica incolumità.
 - Espletamento di tutta l'attività operativa demandata al corpo di Polizia Municipale, con esclusione di quei servizi che il presente regolamento prevede che siano eseguiti da personale armato, quando ricorrano esigenze organizzative in tal senso.
5. Prima di assolvere ai compiti ed alle funzioni di cui sopra il personale volontario in servizio sostitutivo di leva, sarà impartita adeguata formazione a cura del Comando dello stesso Corpo di Polizia Municipale.

6. Gli addetti al servizio sostitutivo di leva quali volontari nella Polizia Municipale, assumeranno la definizione tecnico operativa di «Ausiliare di Polizia Municipale» e saranno inseriti nel quadro del servizio giornaliero predisposto dal relativo incaricato, secondo i criteri di turnificazione analoghi a quelli del personale di ruolo.
7. L'uniforme assegnata agli ausiliari di polizia Municipale è quella prevista ai sensi della Legislazione Regionale in materia.

ART.35 MALATTIE DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO

1. Gli appartenenti al Corpo che contraggono malattie da loro ritenute dipendenti da cause di servizio, possono avanzare domanda all'Amministrazione Comunale perché siano riconosciute tali.
2. La richiesta, debitamente motivata, dovrà essere inoltrata entro 6 mesi dal manifestarsi della malattia.
3. Sull'istanza sarà chiamato a pronunciarsi il collegio medico previsto dalla normativa vigente, il quale determinerà la dispensa dal servizio per inabilità fisica o il trasferimento ad altro settore di servizio del Comune.
4. Al personale di cui al comma precedente saranno garantiti i diritti della normativa vigente al momento dell'invio della richiesta.
5. Dovrà essere comunque salvaguardato il principio di miglior favore.

CAPO V

NORME DI ACCESSO - INABILITA' FISICA - MALATTIA

ART. 36 TITOLO DI STUDIO MODALITÀ DI ASSUNZIONE

1. I titoli di studio richiesti per l'accesso ai singoli profili professionali delle vari qualifiche funzionali del Corpo di Polizia Municipale sono quelli stabiliti nel regolamento e negli altri atti di organizzazione.
2. L'accesso avviene per concorso nel rispetto delle norme e modalità contenute nel regolamento del personale nei contratti di lavoro e nelle leggi di Polizia Municipale.

ART. 37 REQUISITI GENERALI

1. Per accedere ai posti previsti dal presente regolamento è richiesto il possesso dei requisiti generali prescritti dalla legge sul pubblico impiego, dal regolamento generale del personale, nonché da quelli speciali o indicati dalla legge del 7. 3. 1986 n. 65 e dalla legge regionale sulla Polizia Municipale del 9.3.1989 n. 17.

ART. 38 REQUISITI PSICO - FISICI ED ATTITUDINALI

1. I candidati ai concorsi per la copertura di posti nella Polizia Municipale devono essere in possesso dei seguenti requisiti fisici ed attitudinali:
 - a) normalità del senso cromatico e luminoso;
 - b) possesso delle integrali capacità motorie degli arti;
 - c) un livello evolutivo scaturente dalla maturazione globale, dalla consapevolezza di se, dal senso di responsabilità e dagli aspetti salienti del carattere;
 - d) una stabilità emotiva ;
 - e) un'efficienza intellettuale intesa come capacità di rendimento ai compiti anche dinamico - pratici che richiedono prevalentemente l'attività mentale e l'implicazione dei processi del pensiero, riferita a livello intellettuale globale, alla capacità di osservazione e di giudizio ed ai poteri di memorizzazione ed elaborazione del pensiero;
 - f) un'integrazione sociale che consente di percepire ed attuare i rapporti sociali attraverso comportamenti correlati, definiti dall'adattabilità dalla capacità di reazione, dalla sensibilità e dalla partecipazione attiva.

2. L'accertamento del possesso dei suddetti requisiti è effettuato dopo l'espletamento delle prove concorsuali relativamente ai candidati che hanno superato le medesime, dal servizio di medicina legale dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. I candidati dovranno inoltre:
 - a) essere in possesso della patente di guida non inferiore alla cat. B.

ART. 39 CAUSE DI NON IDONEITÀ'

1. I requisiti psico-fisici dovranno essere accertati da apposita Commissione sanitaria nominata dall'Amministrazione Comunale, la quale dovrà fare le proprie valutazioni in relazione al servizio da svolgere.

ART. 40 PATROCINIO D'UFFICIO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale nei confronti dei quali sia intentato un procedimento di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio e rispetto ai quali non vi sia conflitto d'interesse con il Comune, saranno difesi con spesa a carico dell'Ente.
2. In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o per colpa grave l'Ente recupererà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado del giudizio.

ART. 41 TEMPORANEA INABILITÀ FISICA

1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 28 del presente regolamento in caso di temporanea inabilità fisica per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata, rilasciata dal medico competente.

ART. 42 ACCERTAMENTI MEDICI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Gli accertamenti da parte del medico competente, per stabilire le condizioni salute degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in relazione alla specifica natura del servizio e alla comprovata eziologia delle malattie professionali, sono effettuati con scadenze predefinite in applicazioni delle norme contrattuali e di legge.
2. Al fine di garantire quanto previsto dal precedente comma è istituito il libretto personale sanitario.

CAPO VI

UNIFORMI E DOTAZIONI

ART 43 TESSERA DI RICONOSCIMENTO

1. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono muniti di tessera di riconoscimento, rilasciata dal Sindaco, conforme al modello previsto dalla vigente legge regionale.
2. Tale tessera dovrà essere portata sempre al seguito sia in uniforme sia in abito borghese, dovrà essere conservata con cura e restituita all'atto della cessione del servizio per qualsiasi causa; il suo smarrimento dovrà essere immediatamente denunciato al Sindaco tramite il Comando.

ART. 44 PLACCA DI SERVIZIO

1. Al personale della Polizia Municipale è assegnata una placca di servizio, recante lo stemma del Comune d'appartenenza, da portare puntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'indumento esterna dell'uniforme.
2. Le caratteristiche della placca sono quelle previste dalla vigente Legge Regionale.

ART. 45 GRADI E DISTINTIVI

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono quelle stabiliti dalla vigente Legge Regionale.
2. Il Comandante previa esibizione del titolo o brevetto da parte dei singoli interessati, può autorizzare gli stessi a portare sull'uniforme, secondo le consuete modalità d'uso, decorazioni al valore civile e militare, onorificenze riconosciute dallo Stato italiano nonché distintivi di brevetti militari e civili.
3. Con apposito provvedimento amministrativo il Sindaco può istituire, in analogia a quanto in uso presso le forze di polizia, distintivi d'anzianità in servizio da porre sopra il taschino sinistro dell'uniforme.

ART. 46 UNIFORME DI SERVIZIO

1. L'Amministrazione comunale fornisce l'uniforme di servizio, i corredi, le buffetterie e quanto altro necessita agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.
2. Le caratteristiche dell'uniforme sono quelle determinate dalla Legge Regionale Toscana.
3. L'uniforme dev'essere sempre indossata in maniera completa durante i servizi sul territorio e, per i soli servizi interni, il personale non porta il copricapo e può indossare qualora sia stabilito dal Comandante, gli abiti civili.
4. Al personale che espleta attività anche temporanea di polizia stradale, soprattutto in relazione alle segnalazioni manuali, è sempre fatto obbligo di indossare i previsti capi d'abbigliamento rifrangenti. In particolare, durante le ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale deve indossare almeno il copricapo o casco e manicotti sugli avambracci di tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.
5. L'uso dell'alta uniforme deve essere di volta in volta stabilito dal Sindaco o dal Comandante.

ART. 47 USO E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E VEICOLI IN DOTAZIONE

1. Gli strumenti operativi, i veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate al personale del Corpo che ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e farli usare correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato segnalando ogni necessità di manutenzione.
2. I mezzi in dotazione del Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.
3. Alla guida dei veicoli è adibito il personale in possesso della patente di guida richiesta.
E' competenza del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro.
4. Ogni guasto individuato o manchevolezza riscontrata deve essere comunicata prontamente al Comando.
5. Il Comandante dispone periodici controlli dei libretti dei veicoli dove sarà annotata, da chi ne fa uso, ogni novità relativa al veicolo.
6. Durante la guida degli autoveicoli in dotazione, tranne nei casi di situazioni d'emergenza, si dovranno usare i previsti sistemi di ritenuta nel rispetto del Codice della strada, anche per dare, agli utenti della strada, quel giusto messaggio altamente educativo ed emulativo nonché alimentare il convincimento dei cittadini che le regole di condotta del diritto sono poste nell'interesse di tutti.

ART. 48 ARMI IN DOTAZIONE

1. L'armamento della Polizia Municipale, ai fini e per gli effetti delle disposizioni della legge n. 65 del 7.3.1986 e del Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4.3.1987, è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.
2. Le armi in dotazione alla Polizia Municipale sono le seguenti:
 - a) pistola di calibro consentito;
 - b) manette.
3. Il Corpo sarà dotato di pistole e manette in numero pari agli addetti.

ART. 49 SERVIZI CON ARMA IN VIA CONTINUATIVA

1. In considerazione della natura del servizio richiesto e delle caratteristiche e problematiche del territorio di questo Comune è previsto l'obbligo dell'arma per tutti i servizi esterni d'istituto, per i servizi di vigilanza a protezione della casa comunale e dei luoghi del Corpo, quelli notturni, di pronto intervento, elettorali e di protezione civile.

2. Tale obbligo sussiste anche quando per raggiungere il luogo ove è comandato il servizio, il personale debba percorrere tratti esterni al territorio comunale di competenza e comunque nell'espletamento di servizi di collegamento, di collaborazione operativa con altri Corpi di Polizia Municipale nonché per partecipare alle esercitazioni periodiche di tiro, stante l'assenza di poligono di tiro a segno nel territorio comunale.
3. Al personale del Corpo di Polizia Municipale può essere concesso, previa autorizzazione soggettiva e fatta salva la garanzia della funzionalità del servizio, di espletare lo stesso non dotati di arma, fermo restando l'obbligo di assicurare lo svolgimento delle funzioni cui sono preposti. Ricorrendo tale circostanza individuale il Sindaco, il Comandante del Corpo e tutti i superiori gerarchici dell'interessato si intendono sollevati da qualsivoglia responsabilità per incidenti accaduti in servizio al personale sottoposto a causa dello svolgimento delle rispettive funzioni in carenza dell'arma.
4. L'assegnazione in via continuativa dell'arma è effettuata al personale in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, di cui all'art. 5 della legge n. 65 del 7.3.1986. Tale personale porta senza licenza l'arma assegnata nell'ambito del territorio comunale, obbligatoriamente durante lo svolgimento dei servizi per i quali è determinato il porto dell'arma dal presente regolamento.
5. Durante il servizio svolto con l'arma e in divisa, questa dovrà essere portata nella fondina esterna corredata da caricatore di riserva.
6. Il personale autorizzato ad effettuare servizi in abiti civili, dovrà portare la pistola in modo non visibile.
7. L'arma sarà assegnata dopo il superamento del corso regolamentare di tiro a segno.
8. Del provvedimento di assegnazione fatto dal Sindaco, viene data comunicazione al Prefetto e menzione sul tesserino personale.
9. Non sono ammesse armi diverse da quelle assegnate.
10. Allorquando venga meno la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, per qualsiasi motivo, l'arma dovrà essere riconsegnata al Comando.

ART. 50 ADDESTRAMENTO AL TIRO

1. Tutti gli appartenenti al Corpo dovranno frequentare con periodicità annuale un corso di tiro a segno con l'arma assegnata dall'Amministrazione Comunale.
2. Gli oneri relativi alle spese sostenute sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 51 CUSTODIA DELL'ARMA

1. L'addetto cui è assegnata l'arma deve:
 - a) verificare alla consegna la corrispondenza dei dati identificativi della stessa e le condizioni cui l'arma e le munizioni sono assegnate;

- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio di armi;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni.

2. All'addetto al quale è assegnata l'arma in via continuativa è consentito il porto della stessa fino al proprio domicilio e viceversa dal domicilio alla sede di servizio.

3. Qualora siano disponibili nei locali del Corpo appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza, le armi assegnate potranno esservi riposte, a cura di ogni singolo assegnatario ed al termine del proprio turno di servizio, purché scariche, e con il caricatore disinserito.

4. Tutte le relative operazioni dovranno osservare le norme del decreto Ministero dell'Interno n. 145 del 4.3.1987

5. A cura del Comandante del Corpo dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico delle armi assegnate in via continuativa al personale e delle relative munizioni nelle cui pagine, debitamente numerate e vistate dal Sindaco, saranno annotate le dotazioni, assegnazioni e successive variazioni.

6. Il Comandante del Corpo è tenuto a provvedere alla predisposizione di tutti i relativi adempimenti formali.

ART. 52 MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA E LORO CUSTODIA

- 1. Per le modalità ed i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

CAPO VII

ISTRUZIONE PROFESSIONALE ED ADDESTRAMENTO

ART. 53 ISTRUZIONE PROFESSIONALE

1. Tutto il personale della Polizia Municipale è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, i corsi di qualificazione o di specializzazione e di aggiornamento professionale appositamente organizzati.
2. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.
3. Il Comando, tenuto conto delle esigenze di servizio, programma e propone all'Amministrazione Comunale la frequenza ai corsi da parte del personale dipendente.
4. Il Comandante del Corpo ed il Vice Comandante sono tenuti ad effettuare sedute di addestramento professionale sia per esigenze di servizio che in occasione di introduzione di nuove norme.

ART. 54 ADDESTRAMENTO FISICO

1. L'Amministrazione Comunale fornisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psico - fisico necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed a garanzia del miglior rendimento professionale.

CAPO VIII

ENCOMI ELOGI E PUNIZIONI

ART. 55 ENCOMI ED ELOGI

1. Agli appartenenti al Corpo che si siano distinti per atti eccezionali di merito, d'abnegazione e di coraggio, possono essere premiati avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti come segue:

- a) Elogio scritto dal Comandante del Corpo;
- b) Encomio del Sindaco;
- c) Encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale;
- d) Encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale
- e) Proposta di ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

2. La concessione della ricompensa è annotata sullo stato di servizio del personale interessato.

ART. 56 SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il personale che, con azioni od omissioni, viola doveri specifici o generici di servizio o tiene in ogni modo un comportamento non conforme alla qualifica rivestita, incorre, fatte salve le eventuali sanzioni penali, nelle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento del personale comunale :

ART. 57 DISPENSA DAL SERVIZIO

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dispensati dal servizio per inabilità fisica, incapacità professionale e scarso rendimento, comunque in osservanza delle norme allo scopo riportate dal regolamento organico generale per il personale del Comune.
2. Prima di disporre per la dispensa del servizio per inabilità fisica, l'Amministrazione Comunale dovrà esaminare la possibilità di destinare gli appartenenti alla Polizia Municipale ai servizi sedentari, preferibilmente nell'ambito del Corpo.

CAPO IX

BANDIERA – FESTA DEL CORPO E NORME FINALI

ART. 58 BANDIERA

1. Il Corpo di Polizia Municipale ha una propria bandiera.
2. Quando partecipa a cerimonie, parate od altre manifestazioni, la bandiera è scortata, di norma, da due Agenti oltre l'alfiere.

ART. 59 ANNIVERSARIO DELL'ISTITUZIONE DEL CORPO

1. L'anniversario della fondazione o istituzione del Corpo di Polizia Municipale è fissato alla data del 22 Gennaio di ogni anno.

ART. 60 NORME INTEGRATIVE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge Comunale e Provinciale, del regolamento di organizzazione per il personale del Comune e di ogni altra legge o disposizione vigente in materia.
2. Nell'ipotesi di norme legislative che prevedono la compartecipazione ai proventi contravvenzionali o altre forme di proventi da parte dei componenti del Corpo, questa sarà usufruita per finalità e nell'interesse di tutti gli appartenenti al Corpo.
3. Il presente regolamento è da considerarsi integrativo, per la parte riguardante le norme in esso contemplate, delle disposizioni del regolamento di organizzazione del Comune e di quello della disciplina dei concorsi.
4. Pertanto per effetto dello stesso, saranno apportate ai regolamenti suddetti, le necessarie variazioni alle disposizioni incompatibili o non in armonia con le presenti norme.

ART. 61 COMUNICAZIONI

Il presente regolamento è comunicato:

- Al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo in osservanza al disposto dell'art. 11 della legge 65 del 7.3.1986.
- Al Prefetto di Firenze, per la parte di competenza ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministero dell'Interno n.° 145 del 4.3.1987.
- Al Questore di Firenze, per la parte di competenza, ai sensi del succitato Decreto Ministero dell'Interno n.° del 4.3.1987.

ART. 62 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento diventa esecutivo il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.